

**Art. 31**  
**(Direttore)**

1. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato, di durata determinata, comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato; il contratto è rinnovabile. Nelle more della procedura per la nomina del direttore, i termini della quale sono stabiliti dal regolamento del personale dell'azienda, il consiglio di amministrazione entrante può prorogare il contratto del titolare in carica, mantenendo inalterata la parte economica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato, limitatamente alla parte giuridica, sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di cui all'articolo 35. Il trattamento economico è determinato in conformità alle norme del regolamento di organizzazione dell'azienda, il quale attua i criteri stabiliti dal regolamento regionale, fermo restando che non deve essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di cui all'articolo 35.
3. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, salve le prestazioni occasionali, autorizzate ai sensi dell'articolo 30; la nomina a direttore determina, per i lavoratori dipendenti dalle aziende, dalla Regione e dalle Province autonome, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
4. L'incarico di direttore è revocato in caso di inosservanza delle direttive del consiglio di amministrazione, o per responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata, nei casi previsti nell'ambito della disciplina degli strumenti di controllo interno di cui all'articolo 11, e nelle altre ipotesi stabilite dai contratti collettivi e dal Codice Civile.